



COMUNE DI MONDAVIO
Provincia di Pesaro e Urbino

**COPIA DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

Codice 41028

DELIBERAZIONE NUMERO 11 DEL 29-04-16

Oggetto:	IMPOSTA COMUNALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI - ANNO 2016
----------	--

L'anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di aprile, alle ore 18:30, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

FRATTINI ANGELO	P	SERFILIPPI MIRCO	A
ZENOBI MIRCO	P	STORTONI MORIS	P
ALBANI DAVIDE	P	MATTIOLI GIANMARIA	A
MORICO ANNUNZIATA	P		

Assegnati n. [8] In carica n. [7] Assenti n.[2] Presenti n.[5]

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO
Sig. DOTT. ANDREA VOLPINI

Assume la presidenza il Sig. FRATTINI ANGELO
VICESINDACO REGGENTE

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

ALBANI DAVIDE
MORICO ANNUNZIATA
STORTONI MORIS

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

PREMESSO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), ha istituito l'Imposta Unica Comunale - I.U.C. – che si compone:

- dell'imposta Municipale propria (I.M.U.), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- di una componente riferita ai servizi, che si articola del Tributo per i servizi indivisibili (T.A.S.I.), a carico dia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (T.A.R.I.), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che "l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU";

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 07.08.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento IUC;

VISTA la legge n. 208 del 28/12/2015 n.208 (Legge di Stabilità 2016) che detta disposizioni che modificano la disciplina normativa IMU di cui all'art.13 D.L. n.201/11 e all'art.1 commi 639 e ss. della L. n.147/13, con particolare riferimento:

- alla disciplina IMU dei terreni agricoli, con esenzione IMU dei terreni agricoli di cui all'art.7 comma 1 lett.h) del D.Lgs. 504/92 (riportata ai criteri di cui alla circolare ministeriale 9/93), per cui i terreni agricoli situati nel Comune di Mondavio continuano ad essere esenti;
- all'introduzione di una nuova ipotesi di riduzione del 50% della base imponibile IMU, destinata all'unità immobiliare concessa in comodato gratuito a parenti entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazioni principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- all'estensione dell'esclusione da IMU anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica (L.208/15, art.1 comma 15, che modifica l'art.13 comma 2 del D.L.201/11);
- Per gli immobili locati a canone concordato ai sensi della Legge n. 431/1998, l'IMU,

determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta del 75%;

RICHIAMATO il comma 7 della Legge n. 208/2015 il quale introduce modifiche al Fondo di Solidarietà Comunale precedendone l'incremento in misura pari alla quantificazione delle esenzioni/agevolazioni IMU e TASI introdotte dalla stessa Legge di Stabilità:

RICHIAMATO il comma 26 dell'art. 1 della L. n.208 del 28/12/2015 il quale prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016 rispetto ai livelli deliberati per il 2015; *(comma 26: "Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. ...omissis...")*;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 29.07.2015 con la quale sono state determinate le aliquote per l'anno 2015;

CONSIDERATO che, in virtù del blocco dell'aumento dei tributi 2016, stabilito dal comma 26 della Legge n. 208/2015, si ritiene di confermare le aliquote IMU in vigore per l'anno 2015;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 296, il quale dispone che "gli enti locali deliberano le tariffe e aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le

modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;*

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 28 Ottobre 2015 (pubblicato in G.U. n. 254 del 31/10/2015) che fissa il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2016 al 31 marzo 2016;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 1 Marzo 2016 (pubblicato in G.U. n. 55 del 07/03/2016) che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali al 30 Aprile 2016;

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.*

VISTO l'articolo 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 secondo il quale: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento”;*

RITENUTO pertanto, nell'esercizio del potere conferito per legge di approvare le aliquote, nel rispetto di quanto stabilito dal l'art. 1 comma 26 della Legge 208/2015, di riconfermare le tariffe già deliberate per l'anno 2015;

DATO ATTO che la previsione di gettito derivante dalle aliquote, detrazioni ed agevolazioni in materia di IMU, è stata elaborata sulla base delle informazioni contenute nel gestionale dell'Ufficio Tributi;

RITENUTO che l'adozione del presente provvedimento sia urgente ed improrogabile atteso che l'approvazione delle tariffe costituisce atto propedeutico rispetto all'approvazione del Bilancio di previsione 2016-2018;

DATO ATTO che, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, è richiesto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e così come da ultimo modificato dall'art 3. lettera b) del D.L. 174/2012, convertito in legge 7 dicembre 2012 n.213, il parere del Responsabile del Settore "Servizio Economico e Finanziario" in ordine alla regolarità contabile";

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale è richiesto il parere dell'organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

PROPONE

- 1) DI CONFERMARE per l'anno 2016 le aliquote e le agevolazioni dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) adottate nel 2015 nel rispetto del disposto normativo L. 208/2015 comma 26, come riportato nel seguente prospetto:

<p>Abitazione principale dei soggetti passivi domiciliati e residenti nella stessa con il proprio nucleo familiare, unitamente alle pertinenze e limitatamente alle unità classificate nelle categorie catastali unitamente alle pertinenze, il tutto come definito A1 - A8 - A9 Detta aliquota si applica anche alle seguenti unità, purché classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9: a) Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; b) Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. In caso di più unità immobiliari, l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità.</p>	<p>0,36%</p>
---	--------------

Per tutte le categorie di immobili, ivi compresi quelli ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (per i quali la riserva a favore dello Stato è pari allo 0,76%).	0,98%
Fabbricati destinati a Banche e Assicurazioni	1,06%
Impianti fotovoltaici a terra	1,06%
Terreni agricoli se dovuti	0,76%

- 2) DI CONFERMARE per l'anno 2016 nella misura di euro 200,00 la detrazione per "abitazione principale e per le relative pertinenze", spettante solo per le fattispecie indicate nella tabella;
- 3) DI INVIARE la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;
- 4) DI TRASMETTERE, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012.
- 5) DI INSERIRE nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale gli elementi risultanti dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l'ANCI;
- 6) DI PRECISARE che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato, oltre che all'Albo Pretorio del Comune, anche nell'apposita sezione dedicata del sito internet istituzionale, garantendone la massima visibilità.
- 7) DI DICHIARARE l'atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

RELAZIONA l'Assessore al Bilancio Zenobi Mirco;

TUTTO CIO' PREMESSO;

VISTI i pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma primo, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, risultanti nell'allegato documento;

Con la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano:

Presenti n. 5 - astenuti n. = - votanti n. 5 - voti favorevoli n. 5 - voti contrari n. =;

DELIBERA

- di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.

INOLTRE;

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATA l'urgenza che riveste il presente atto;

CON voti favorevoli n. 5 - contrari n. = - astenuti n. = - espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4^a comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Comune di Mondavio

Provincia di Pesaro e Urbino

PROPOSTA N. 15 DEL 22-04-2016 SOTTOPOSTA ALLA GIUNTA COMUNALE

AVENTE AD OGGETTO:

IMPOSTA COMUNALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI - ANNO 2016

PARERI OBBLIGATORI

(Ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)

Sulla presente proposta di deliberazione:

esprime PARERE Favorevole di REGOLARITA' TECNICA, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Mondavio, li 27-04-2016

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE AFFARI
GENERALI ED ISTITUZIONALI
F.to VOLPINI DR. ANDREA

Sulla presente proposta di deliberazione:

esprime PARERE FAVOREVOLE di REGOLARITA' CONTABILE, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Mondavio, li 27-04-2016

II RESPONSABILE DEL I SETTORE AFFARI
GENERALI ED ISTITUZIONALI
F.to VOLPINI DR. ANDREA

Approvato e sottoscritto:

IL VICESINDACO REGGENTE
F.to FRATTINI ANGELO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. ANDREA VOLPINI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio;
Visto lo statuto comunale;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Lì, 27-05-2016

Prot. n.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. ANDREA VOLPINI

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, lì 27-05-16

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ANDREA VOLPINI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 27-05-16 al 11-06-16 Reg. n. 810 del 27-05-016;
;
- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07-06-16 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);
- [S] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000).

Li 13-06-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. ANDREA VOLPINI